



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

## ORDINANZA MUNICIPALE concernente la riscossione delle imposte comunali per l'anno 2026

Il Municipio di Caslano richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2026;

d e c i d e:

### Art. 1 Rate e scadenze dell'imposta comunale anno 2026 (art. 296 e 297 LT)

<sup>1</sup>Il Municipio di Caslano, richiamati gli art. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa, a contare dal mese di aprile 2026, a cura della Cassa comunale.

<sup>2</sup>La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto e calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione, la quarta è a conguaglio.

<sup>3</sup>I termini di scadenza di emissione delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

|                      |  |
|----------------------|--|
| I rata di acconto    | 1° aprile 2026   |
| II rata di acconto   | 1° giugno 2026   |
| III rata di acconto  | 1° agosto 2026   |
| IV rata a conguaglio | a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio. |

<sup>4</sup>Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta, l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

<sup>5</sup>Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

<sup>6</sup>Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro emissione.

### Art. 2 Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

<sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato al tasso dello 0.10%.

### **Art. 3 Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)**

<sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

### **Art. 4 Versamenti e restituzioni d'imposta e interessi al contribuente, addebito delle spese**

<sup>1</sup>I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

<sup>2</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

<sup>3</sup>Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

### **Art. 5 Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

<sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3.50%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

### **Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)**

Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

### **Art. 7 Diffida**

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di fr. 50.00.

### **Art. 8 Validità temporale dei tassi d'interesse**

<sup>1</sup>I tassi d'interesse rimunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

<sup>3</sup>Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

### **Art. 9 Acconto equo**

<sup>1</sup>Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 3.50%.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito del 0.10%.

## **Art. 10 Entrata in vigore e analogia con il diritto cantonale**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

<sup>2</sup>Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025.

## **Art. 11 Rimedi giuridici**

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



Ris. mun. 2317 del 01.12.2025

Pubblicato all'albo comunale dal 9 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026